

CAMERA DEI DEPUTATI N. 792-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)****(RELATORE LONGONI)**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa dei Deputati RAPELLI e SANTI***Annunziata il 9 aprile 1954*

Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti
e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E. N. A. S. A. R. C. O.)

Presentata alla Presidenza il 10 novembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 792, d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi, che viene oggi sottoposta al vostro esame ed alla vostra approvazione, è stata discussa ed approvata, in sede referente, dalla IV Commissione Finanze e tesoro della Camera.

Tale proposta di legge concerne esenzioni fiscali e tributarie da concedere all'E. N. A. S. A. R. C. O. (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio — con sede in Roma, Via Filippo Civinini, n. 37-39) il quale è sorto in virtù dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato il 30 giugno 1938 tra la Confederazione fascista dei commercianti, l'Ente nazionale fascista della cooperazione e la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 30 novembre 1938, ed è stato eretto in Ente di diritto pubblico con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*

n. 215 del 14 settembre 1939, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1949, n. 388, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 luglio 1949.

L'E. N. A. S. A. R. C. O. che, come si evince dai suoi strumenti statutari e regolamentari, ha fini di istruzione professionale e di assistenza sociale per una vasta e benemerita categoria di lavoratori, vive dei contributi dei propri iscritti, senza alcun contributo statale diretto od indiretto, e non poteva non avere, per ragioni di giustizia equitativa, le stesse concessioni date all'I. N. P. S. ed agli altri Enti di diritto pubblico similari (vedi E. N. P. A. L. S.).

La sua richiesta è quindi fondata su incontestabili elementi di diritto che, malgrado l'attuale politica finanziaria restrittiva delle concessioni di esenzioni fiscali, non è possibile disconoscere.

Vi propongo pertanto, onorevoli colleghi, di approvare la proposta di legge sottoposta al vostro esame.

LONGONI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. A.-S. A. R. C. O.) gode di tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto della previdenza sociale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.